

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 28-10-2011**

**Messaggio n. 20476**

**OGGETTO:        precisazioni relative alle modalità di trasferimento della  
contribuzione di soggetti iscritti ai Fondi Telefonici ed Elettrici,  
cessati entro il 30 luglio 2010.**

Ai Direttori Regionali  
Ai Direttori delle Strutture Territoriali

Numerose strutture territoriali dell'Istituto stanno segnalando alla Direzione Centrale Pensioni la presentazione da parte di ex iscritti ai soppressi fondi Elettrici e Telefonici di domande volte ad ottenere il trasferimento della posizione assicurativa dai predetti fondi all'assicurazione generale obbligatoria.

Tale fenomeno sarebbe stato generato da alcune note informative emesse da aziende del settore telefonico contenenti l'indicazione che tutti i soggetti, attualmente iscritti al regime generale, che possano vantare pregressa contribuzione elettrica e telefonica, debbano presentare domanda di trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria entro il termine perentorio del 18 novembre 2011.

Al riguardo va chiarito che il 18 novembre 2011 corrisponde al 120° giorno dalla pubblicazione della [circolare n. 97 del 22 luglio 2011](#) che fissava tale data come termine per poter chiedere l'applicazione della legge 322/58 **esclusivamente** per gli iscritti ai fondi elettrici e telefonici che, cessati dal servizio entro il 30 luglio senza diritto a pensione, rientrano nelle ipotesi sottoelencate:

- lavoratori che abbiano trasferito nell'AGO, a titolo oneroso, la contribuzione versata in tali

- Fondi in base al disposto dell'articolo 12, comma 12septies, della legge n.122/2010;
- lavoratori che si siano avvalsi dell'art. 2 della legge n.29/1979 per ricongiungere nel Fondo i periodi fatti valere in altre gestioni, al fine di perfezionare il diritto a pensione, non raggiunto sulla base della sola contribuzione maturata nell'ordinamento speciale.

Quanto sopra a condizione che l'operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento totale dell'onere.

In tutti i casi di cessazione dall'iscrizione ai suddetti Fondi entro il 30 luglio 2010, senza diritto a pensione, diversi dalle fattispecie sopra indicate, il trasferimento della contribuzione all'AGO opererà **d'ufficio**, ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all'atto della liquidazione della pensione, secondo le modalità ampiamente delineate nella [circolare n. 142 del 5 /11/2010](#), poi ribadite nella citata [circolare n. 97/2011](#) e nel messaggio n.18304 del 26/9/2011.

Il Direttore Generale  
Nori